REGOLAMENTO (CE) N. 301/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nella nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 [1] i codici NC per i videomonitor sono 8528 51 00, 8528 59 10 e 8528 59 90.

(2) Il regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [2], ha sospeso totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i videomonitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili nel codice NC 8528 21 90.

(3) Questa misura di sospensione è scaduta il 31 dicembre 2006.

(4) In considerazione dei vantaggi di cui godrebbero i consumatori e tenuto conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione ed un'espansione del consumo sul territorio comunitario nonché di promuovere gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, è nell'interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1º gennaio 2007, la sospensione dei dazi autonomi per taluni tipi di videomonitor classificati nel codice NC 8528 59 90.

(5) A seguito delle modifiche della nomenclatura che figurano in un allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate ai sensi della raccomandazione del 26 giugno 2004 del Consiglio di Cooperazione doganale, e dell'adeguamento della nomenclatura combinata nel sistema armonizzato 2007, a decorrere dal 1º gennaio 2007 i prodotti del codice NC 8528 21 90 saranno classificati nel codice NC 8528 59 90 della nomenclatura combinata.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7) Poiché la sospensione introdotta dal presente regolamento è una proroga di una sospensione introdotta dal regolamento (CE) n. 493/2005, che è scaduta il 31 dicembre 2006, e dal momento che non è nell'interesse della Comunità che vi sia un'interruzione del trattamento tariffario dei videomonitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente e applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo di cui alla parte seconda (Tabella dei dazi), sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 90, è sostituito dal seguente:

«14 (*)

(*) Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2008, per i videomonitor con diagonale di schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice TARIC 8528 59 90 30).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).
[2] GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
Horst SEEHOFER